NORME SUL PIANO TRIENNALE DI SVILUPPO DELL'UNIVERSITA' E PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO QUADRIENNALE 1986-1990

Art. 13

Attuazione del riordinamento della facoltà di ingegneria

In prima applicazione della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 186 del 10 agosto 1989, recante modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facolta' di ingegneria (tabella XXIX), puo' essere attuato, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto, anche in deroga alle previsioni specifiche del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso il completamento dei bienni gia' attuati, senza incidere sulle risorse destinate all'attuazione del piano. Con decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facolta' di ingegneria di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato al comma 1 sara' modificato in relazione alle norme sulla programmazione universitaria contenute nella presente legge.

Versione in vigore dal 5 settembre 1990, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul piano triennale di sviluppo dell'universita' e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990
Estremi	Legge 7 agosto 1990, n. 245
Capo	III — Norme transitorie e finali
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 1990

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-piano-triennale-di-sviluppo-dell-universita-e-per-l/art-13-attuazione-del-riordinamento-della-facolta-di-ingegneria

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it